

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
NATURA - FINALITA' – COMPITI

Articolo 1

A norma del can. 511 del C.I.C. è costituito nella diocesi di Tivoli il Consiglio Pastorale Diocesano (in seguito CPD) ai sensi del presente Statuto.

Il CPD è composto da fedeli che siano in piena comunione con la Chiesa cattolica, sia chierici, sia membri di istituti di vita consacrata, sia soprattutto laici; essi vengono designati nel modo determinato dal Vescovo con il presente Statuto (can. 512 §1, 2, 3).

Articolo 2

Il CPD è sotto l'autorità del Vescovo ed è presieduto da questi (*Christus Dominus*, n. 27); solo in caso di assenza può designare un sostituto.

E' convocato dal Vescovo, cui spetta determinare le questioni da trattare e disporre l'ordine dei lavori, sentendo le proposte dei Consiglieri (can. 514, § 1).

Articolo 3

Il Consiglio è organo consultivo permanente del Vescovo, segno della partecipazione e della corresponsabilità di tutti i battezzati all'unica missione salvifica della Chiesa.

Ogni membro del Consiglio, arricchirà lo stesso della propria particolare esperienza, attento alle realtà ecclesiali in cui è inserito, ricercherà, congiuntamente agli altri membri, il bene dell'intera Comunità diocesana, in piena comunione con il Vescovo.

Articolo 4

§ 1

Compito del Consiglio è "studiare ed esaminare tutto ciò che si riferisce alle opere di apostolato, per poi proporre pratiche conclusioni, sì da promuovere la conformità col vangelo della vita e dell'attività del popolo di Dio" (*Christus Dominus*, n. 27; Motu Proprio *Ecclesiae Sanctae*, n. 16 §1). Al Consiglio possono perciò essere affidate quelle questioni che, indicate dal Vescovo diocesano o proposte dai membri del Consiglio e da lui accolte, si riferiscono all'esercizio della cura pastorale nell'ambito della Diocesi. Tuttavia il Consiglio non ha competenza per pronunciarsi circa le questioni generali riguardanti la fede, l'ortodossia, i principi morali e le leggi della Chiesa universale; maestro della fede nella Diocesi è infatti soltanto il Vescovo, sempre in comunione col capo e coi membri del Collegio Episcopale (*Lumen Gentium*, n. 25; *Christus Dominus*, nn. 12-14.)

§ 2

Fermo restando che per le questioni pastorali concernenti l'esercizio della giurisdizione o della potestà di governo, il Vescovo ha già un proprio Senato, cioè il Consiglio Presbiterale, nulla vieta che il Consiglio Pastorale possa esaminare questioni per la cui messa in esecuzione si richieda un atto di giurisdizione: in questo caso il Vescovo prenderà una decisione, se lo riterrà opportuno, dopo aver ascoltato il

Consiglio Presbiterale (*Congregazione per il Clero, Lettera circolare circa i Consigli Pastorali, Omnes Christifideles, n.1917*).

Articolo 5

Il CPD formula proposte riguardo a:

- iniziative missionarie tese alla nuova evangelizzazione e alla trasmissione della fede, catechetiche, liturgiche e caritative nell'ambito diocesano;
- formazione dottrinale e spirituale della vita dei fedeli;
- modi per sensibilizzare la pubblica opinione sui problemi che riguardano la Chiesa, la fede e la morale.

Il CPD favorirà anche scambi reciproci di esperienze ed iniziative di vario genere, così da presentare più chiaramente al Vescovo le concrete necessità della popolazione diocesana e suggerirgli la linea più conveniente di azione pastorale.

Articolo 6

Organi del CPD sono:

- 1) L'Assemblea;
- 2) La Giunta;
- 3) La Segreteria;

COMPOSIZIONE

Articolo 7

Il Consiglio Pastorale Diocesano è composto dai membri sotto elencati, in rappresentanza di tutta la porzione del Popolo di Dio che costituisce la Diocesi, tenuto conto delle sue articolazioni e dei diversi servizi esercitati dai fedeli nell'apostolato, sia singolarmente, sia in forma associata (cfr. can. 512 § 2 CJC):

Sono **membri di diritto**:

- Il Vescovo coadiuvato dal Vicario Generale e dai Vicari Episcopali;
- Il Segretario Generale della Consulta delle Aggregazioni Laicali;
- Il Presidente dell'Azione Cattolica;
- I Responsabili dell'Ufficio Catechistico, Liturgico e della Caritas diocesana.

Sono **membri eletti**:

- Un Presbitero per ciascuna delle cinque Vicarie;
- Un Religioso nominato dalla CISM della Diocesi;
- Due Religiose nominate dall'USMI della Diocesi;
- Un Diacono Permanente scelto dalla Comunità dei Diaconi Permanenti;
- Un massimo di dieci membri nominati direttamente dal Vescovo, il quale con totale libertà, garantisce la rappresentanza di tutte le componenti del Popolo di Dio ed in particolare di quanti in Diocesi sono impegnati attivamente nei vari ambiti pastorali. (cfr. can. 512 § 2 CJC).

Sono **membri designati**:

- Un fedele laico per ogni Parrocchia della Diocesi nominato secondo le indicazioni dell'art. 8 del presente Statuto;

Articolo 8

Per procedere alla designazione di un fedele laico in rappresentanza di ciascuna Parrocchia della Diocesi, sarà consultato ogni Parroco o Amministratore parrocchiale che, sentito il proprio Consiglio Pastorale parrocchiale – ove esso esiste – o l'Assemblea parrocchiale, possibilmente su loro indicazione, designerà con apposita scheda inviata al Vescovo entro la data che il Vescovo stesso indicherà sulla scheda medesima il proprio rappresentante in seno al Consiglio. Egli potrà essere indistintamente uomo o donna, maggiorenne e dovrà distinguersi per fede sicura, buoni costumi e prudenza (cfr can. 512 §3 del C.I.C.).

Articolo 9

Possono far parte del CPD fedeli, chierici, membri di Istituti di vita consacrata e *soprattutto fedeli laici* (cfr. can. 512 §1 CJC; Giovanni Paolo II, Lettera apostolica *Novo Millennio Ineunte*, 45) in piena comunione con la Chiesa Cattolica e che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (cfr. can. 512 §1 e 3).

Articolo 10

L'incarico di Consigliere del Consiglio Pastorale Diocesano, è incompatibile con i ruoli politico-amministrativi, anche sopraggiunti *durante munere*. Sono tali i parlamentari; i responsabili delle amministrazioni (comuni, province, regioni), i consiglieri comunali, provinciali, regionali, gli assessori, i responsabili dei partiti politici (segretari e similari, anche di zona, responsabili di sezioni o similari) e i candidati ai medesimi ruoli.

Articolo 11

Ogni componente il CPD rappresenterà unicamente il settore, l'ufficio, la Parrocchia o il gruppo per cui è stato eletto o nominato. Qualora facesse parte di altre associazioni o ricoprisse altri uffici, non ne sarà il portavoce all'interno del Consiglio.

Articolo 12

Gli eletti cessano dal loro mandato:

- alla scadenza dei 5 anni;
- per lo scioglimento del C.P.D. fatto dal Vescovo;
- per la cessazione dall'incarico per cui era stato scelto;
- per trasferimento ad altra Diocesi, nel caso di presbiteri, religiosi o religiose;
- per trasferimento ad altra Parrocchia, nel caso di fedeli laici rappresentanti delle medesime;
- per ripetute assenze dalle sessioni, secondo quanto disposto dall'articolo 16;

